



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo tra Governo e Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (A.C. 676), sulle modalità di riparto delle somme da destinare ai pagamenti dei debiti di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge.
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

REPERTORIO N. 86/CSR DEL 9 MAGGIO 2013

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella odierna seduta straordinaria del 9 maggio 2013:

VISTA la delega a presiedere l'odierna seduta conferita al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, dott. Graziano Delrio;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di questa Conferenza accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, che prevede che le Regioni e le Province autonome che, per carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, nonché ai debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, richiedono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in parola;

VISTO il successivo comma 2 che demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013, il riparto proporzionale tra le Regioni richiedenti delle somme disponibili per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle Province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 5.000 milioni di euro per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35;

VISTO il medesimo comma 2 che dispone, altresì, che questa Conferenza possa individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al punto precedente, entro il 10 maggio 2013;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 35/2013 il quale prevede che le disposizioni di cui al Capo I sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto il pagamento



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento;

CONSIDERATO che il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 35/2013 deve riguardare, per almeno i due terzi, residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 10, del suddetto decreto-legge n. 35/2013 prevede un accantonamento, pari al 10 per cento, da essere destinato, insieme alle disponibilità non assegnate nella prima fase, entro il 31 ottobre, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti richiesti in data successiva al 30 aprile, ma non oltre il 30 settembre;

CONSIDERATA l'opportunità di pervenire ad una modalità condivisa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione delle somme da destinare ai pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 35/2013;

VISTA la nota n. 36830 del 24 aprile 2013 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a seguito di quanto condiviso nella riunione del Tavolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35/2013, tenutasi il 23 aprile 2013, ha fatto pervenire un documento concernente l'applicazione del richiamato articolo 2, comma 2;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto documento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per il giorno 3 maggio 2013 nel corso della quale è stata ribadita da parte dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze l'esigenza di pervenire ad un accordo entro il termine previsto dal richiamato decreto-legge n. 35/2013 e la disponibilità ad accogliere proposte migliorative; inoltre, sempre i rappresentanti del citato Dicastero hanno reso noto la presentazione della domanda di assegnazione da parte di 9 Regioni (Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Sicilia) e che alle stesse sarebbe stato richiesto di far pervenire le seguenti attestazioni: che i dati contenuti nella domanda non considerino i debiti estinti alla data dell'8 aprile ed i debiti fuori bilancio non riconosciuti; che i debiti perenti abbiano copertura nell'apposito fondo; che l'anticipazione di liquidità richiesta sia supportata da un'ipotesi di copertura della restituzione delle rate; che i relativi pagamenti siano compatibili con i vincoli del patto di stabilità interno;

CONSIDERATO che, nel medesimo incontro, i rappresentanti delle Regioni hanno condiviso l'esigenza di giungere ad un accordo entro il termine stabilito, segnalando, comunque, alcune problematiche già evidenziate al momento dell'espressione del parere della Conferenza Unificata sul richiamato decreto-legge n. 35/2013, quali la previsione del rispetto del patto di stabilità per le Regioni che limita considerevolmente gli effetti del provvedimento, nonché la mancata previsione della possibilità di utilizzare il patto di stabilità verticale incentivato verso gli Enti locali;

CONSIDERATO che, a seguito di detto incontro, il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del 3 maggio 2013, ha fatto pervenire una nuova formulazione dell'accordo in argomento che accoglie talune proposte regionali, che è stata inviata, il 6 maggio 2013, alle Regioni ed alle Province autonome;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO, quindi, che è stata convocata una ulteriore riunione tecnica per l'8 maggio 2013 al fine di pervenire, a seguito del necessario coordinamento interregionale, alla condivisione, a livello tecnico, di un testo definitivo dell'accordo in esame;

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, nel sottolineare nuovamente la necessità di giungere, entro il termine previsto, ad un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, hanno reso noto di avere acquisito le richieste attestazioni da tutte le 9 Regioni interessate;

CONSIDERATO che i rappresentanti delle Regioni hanno precisato di avere esaminato, in sede di coordinamento interregionale, il testo dell'accordo sul quale vi è una condivisione tecnica di massima, pur dovendo rappresentare la possibilità di una diversa determinazione, a livello politico, in ordine al riparto delle risorse di cui trattasi da parte dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Inoltre, hanno chiesto, ai fini del perfezionamento dell'accordo, l'impegno da parte del Governo volto ad inserire, in sede di conversione del decreto-legge n. 35/2013, alcuni emendamenti all'articolo 2 del decreto-legge medesimo, già presentati dalle Regioni in Conferenza Unificata (atto rep. n. 43/CU dell'11 aprile 2013), in merito ai quali i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze si sono riservati per un approfondimento;


CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno presentato un documento (All.A) in cui:

- vengono condivisi i criteri dell'accordo trasmesso in data 6 maggio 2013 che vanno ad integrare il criterio proporzionale di ripartizione e viene presentata, di conseguenza, una tabella di specifica ripartizione tra le Regioni delle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle Province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari";
- viene chiesto al Governo di inserire, in sede parlamentare di conversione in legge del decreto-legge n. 35/2013, gli emendamenti contenuti nel richiamato documento, prevedendo, in particolare, la formulazione di un'ipotesi di copertura finanziaria dell'emendamento relativo al patto di stabilità verticale incentivato per consentire il pagamento di ulteriori 2,1 miliardi di euro dei debiti di parte capitale a favore di imprese da parte degli Enti locali;

CONSIDERATO che il Governo, nel condividere la proposta di ripartizione delle risorse concordata tra le Regioni, ha ritenuto di perfezionare tecnicamente la suddetta tabella condividendola con le Regioni medesime (Tabella n. 1);

CONSIDERATO che il Governo, in merito alle proposte emendative incluse nell'Allegato A, ha rappresentato di:

- ritenere accoglibile l'emendamento n. 1 nella formulazione attualmente in corso di approfondimento tecnico in sede parlamentare;
- ritenere accoglibile l'emendamento n. 2 così modificato: le parole "in deroga all'articolo 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281," sono sostituite dalle seguenti: "in deroga all'articolo 10, commi 2 e 4, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183";
- ritenere accoglibile l'emendamento n. 3 così modificato: le parole: "Le Regioni trasmettono" sono sostituite dalle seguenti: "Le Regioni, in deroga all'articolo 10, commi 2 e 4, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono";





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- di ritenere accoglibile l'emendamento n. 4;
- di non ritenere accoglibile, allo stato, l'emendamento n. 5;

CONSIDERATO che, con riguardo ai predetti emendamenti, il Governo ha assunto l'impegno a porre in essere le relative iniziative al riguardo;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE ACCORDO


tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti termini:

1. La distribuzione tra le singole Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano degli importi delle somme da destinare ai pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, avviene, prioritariamente, con riferimento ai debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, non estinti alla data dell'8 aprile 2013 e, successivamente, con riferimento ai debiti non esigibili per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, non estinti alla data dell'8 aprile 2013.
2. All'interno di ciascuna delle predette categorie - debiti esigibili e debiti non esigibili - la distribuzione avviene, per almeno due terzi dei debiti di cui al suddetto articolo 2, comma 1, con riferimento ai residui passivi, anche perenti con copertura in bilancio, nei confronti degli enti locali, a fronte dei quali vi siano corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi; qualora i predetti residui risultino inferiori, la distribuzione avviene con riferimento alla loro totalità.
3. Le restanti risorse sono distribuite, prioritariamente, con riferimento ai debiti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.
4. La specifica ripartizione delle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle Province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", è effettuata nella misura stabilita nella Tabella n. 1 allegata al presente accordo che ne costituisce parte integrante.

Il pagamento dei debiti da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma è effettuato dando priorità al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Graziano Delrio

Graziano Delrio

TABELLA N. 1

CRITERI DI RIPARTO REGIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL D.L. N. 35/2013

	Richiesta Regione	ANTICIPAZIONE 90%	2013	2014
CALABRIA	499.957.590,90	320.411.137,23	120.154.176,46	200.256.960,77
CAMPANIA	2.943.546.921,68	1.689.721.079,72	633.645.404,90	1.056.075.674,83
LAZIO	3.955.099.195,81	3.045.595.230,89	1.142.098.211,59	1.903.497.019,31
LIGURIA	57.811.564,48	39.312.013,32	14.742.004,99	24.570.008,32
MARCHE	37.515.201,97	24.852.504,21	9.319.689,08	15.532.815,13
MOLISE	45.279.429,46	35.115.399,37	13.168.274,77	21.947.124,61
PIEMONTE	2.295.144.463,85	1.479.254.771,72	554.720.539,39	924.534.232,32
TOSCANA	157.098.218,14	121.833.837,94	45.687.689,23	76.146.148,71
SICILIA	607.324.873,92	443.904.025,59	166.464.009,60	277.440.015,99
TOTALE	10.598.777.460,21	7.200.000.000,00	2.700.000.000,00	4.500.000.000,00

Nel caso in cui abbia ulteriore corso l'emendamento proposto dalle Regioni relativo al patto verticale incentivato, la distribuzione si modificherebbe come segue:

	Richiesta Regione	ANTICIPAZIONE 90%	2013	2014
CALABRIA	499.957.590,90	250.561.006,19	101.249.667,80	149.311.338,39
CAMPANIA	2.943.546.921,68	1.452.600.000,00	586.983.863,48	865.616.136,52
LAZIO	3.955.099.195,81	2.287.800.000,00	924.481.400,84	1.363.318.599,16
LIGURIA	57.811.564,48	42.226.760,64	17.063.491,05	25.163.269,59
MARCHE	37.515.201,97	19.434.619,27	7.853.371,82	11.581.247,45
MOLISE	45.279.429,46	27.460.187,17	11.096.438,63	16.363.748,54
PIEMONTE	2.295.144.463,85	1.107.900.000,00	447.693.392,78	660.206.607,23
TOSCANA	157.098.218,14	95.273.869,96	38.499.397,13	56.774.472,83
SICILIA	607.324.873,92	347.132.250,97	140.273.323,57	206.858.927,40
TOTALE	10.598.777.460,21	5.630.388.694,20	2.275.194.347,10	3.355.194.347,10

Infine, nel caso in cui abbia ulteriore corso l'emendamento proposto dalle Regioni relativo al patto verticale incentivato, qualora non pervenissero ulteriori richieste di anticipazione da parte delle Regioni entro la data del 30 settembre 2013 (ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del DL n. 35/2013) e qualora il Tavolo tecnico di cui all'articolo 2, comma 4, del DL n. 35/2013 verificasse positivamente gli adempimenti di cui alle lettere a), b), e c) dell'articolo 2, comma 3, del medesimo DL n. 35/2013, allora il riparto complessivo delle anticipazioni sarebbe il seguente:



	Richiesta Regione	ANTICIPAZIONE 90%	ANTICIPAZIONE 10%	ANTICIPAZIONE TOTALE	2013	2014
CALABRIA	499.957.590,90	250.561.006,19	27.840.111,80	278.401.117,99	112.499.630,89	165.901.487,10
CAMPANIA	2.943.546.921,68	1.452.600.000,00	161.400.000,00	1.614.000.000,00	652.204.292,75	961.795.707,25
LAZIO	3.955.099.195,81	2.287.800.000,00	254.200.000,00	2.542.000.000,00	1.027.201.556,49	1.514.798.443,51
LIGURIA	57.811.564,48	42.226.760,64	4.691.862,29	46.918.622,93	18.959.434,50	27.959.188,43
MARCHE	37.515.201,97	19.434.619,27	2.159.402,14	21.594.021,41	8.725.968,69	12.868.052,72
MOLISE	45.279.429,46	27.460.187,17	3.051.131,91	30.511.319,08	12.329.376,26	18.181.942,82
PIEMONTE	2.295.144.463,85	1.107.900.000,00	123.100.000,00	1.231.000.000,00	497.437.103,09	733.562.896,92
TOSCANA	157.098.218,14	95.273.869,96	10.585.985,55	105.859.855,51	42.777.107,93	63.082.747,58
SICILIA	607.324.873,92	347.132.250,97	38.570.250,11	385.702.501,08	155.859.248,41	229.843.252,67
TOTALE	10.598.777.460,21	5.630.388.694,20	625.598.743,80	6.255.987.438,00	2.527.993.719,00	3.727.993.719,00






CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

13/40/SR01/C2

Att. A
Consegnato nelle
sedute del 9 maggio 2013



PARERE SULL'ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL DECRETO-LEGGE 35/2013

Le Regioni approvano il testo dell'Accordo presentata dal Governo per l'attuazione dell'art. 2 del DL 35/2013 e ritengono di integrare il "criterio proporzionale" per il riparto delle somme a disposizione per gli anni 2013 e 2014 a favore delle Regioni a valere sul "Fondo per assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti, certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziaria e sanitari" con i criteri di priorità contenuti nell'Accordo.

Le Regioni concordano sulla specifica ripartizione del Fondo – Sez. Regioni e Province autonome - di cui all'Allegato.

Regioni e Governo concordano, altresì, sulla necessità di inserire nella legge di conversione del DL 35/2013 gli emendamenti allegati già presentati in Conferenza Unificata l'11 aprile scorso.

In particolare, riguardo all'emendamento "per il pagamento di ulteriori 2,1 miliardi dei debiti di parte capitale a favore delle imprese da parte degli enti locali", le Regioni ne sottolineano la strategicità evidenziandone la condivisione con ANCI e UPI e il sostegno delle associazioni di categoria imprenditoriali, in quanto valorizza il rafforzamento della sinergia istituzionale e consente di sbloccare ulteriori 2,1 miliardi di euro per il pagamento alle imprese creditrici di Comuni e Province.

Ai fini della copertura finanziaria di questo emendamento in termini di saldo netto da finanziare, la copertura può essere individuata nell'ambito delle disponibilità previste a valere sul saldo netto da finanziare contenuto nell'articolo 12 del DL 35/2013. Eventualmente in subordine, può trovare copertura nella quota regionale del Fondo per assicurare liquidità al pagamento dei debiti regionali e in alternativa nella quota del Fondo relativa ai debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.

Roma, 9 maggio 2013

EMENDAMENTI:

1. Emendamento al DL 35/2013: Pagamento di ulteriori 2,1 miliardi dei debiti di parte capitale a favore delle imprese da parte degli enti locali

Al DL 35/2013 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali" sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'art.2 è inserito il seguente comma 10:

"10. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 122 dopo le parole "Nell'anno 2013" sono inserite le seguenti: "e 2014".;*
- b) al comma 122, le parole "importo complessivo di 800 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti "importo complessivo di euro 1.272.006.281 per ciascun anno";*
- c) al comma 123 le parole "200 milioni di euro" e le parole "600 milioni di euro" sono rispettivamente sostituite da "318 milioni di euro" e "954 milioni di euro"; dopo la parola "comuni" sono aggiunte le seguenti "di cui almeno il 50% a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1000 e 5000 abitanti".*

I maggiori spazi finanziari ceduti a ciascun ente locale sono destinati al pagamento dei residui passivi in conto capitale certi, liquidi ed esigibili. All'onere del presente comma si provvede con il Fondo di cui al comma 10, dell'art.1, della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari."

2. Al comma 3, dell'art.12 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "559,5 milioni" e "570,45 milioni" sono sostituite rispettivamente da "576,00 milioni" e "629,95 milioni";*
- b) alla lett.b), comma 3, dell'art.12 sono aggiunte le seguenti parole:
"e quanto a 16,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione lineare per l'anno 2014 delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'art.21, comma 5, lett.b), della legge 31 dicembre 2009, n.196, in proporzione agli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto;"*
- c) la lett.c), comma 3, dell'art.12 è sostituita della seguente:
"c) quanto a 629,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili per 570,45 milioni di euro, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'art.21, comma 5, lett.b), della legge 31 dicembre 2009, n.196, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto e per 59,5 milioni di euro in proporzione agli importi già definiti nell'Allegato 1."*



Riparto del contributo per il 2013 e 2014

	% distribuzione contributo patto verticale incentivato	ulteriore contributo per l'anno 2013	contributo per l'anno 2014
ABRUZZO	2,29%	10.819.561,86	29.157.558,28
BASILICATA	1,54%	7.269.734,62	19.591.154,77
CALABRIA	3,81%	17.997.829,35	48.502.218,96
CAMPANIA	8,82%	41.621.851,21	112.166.423,05
EMILIA ROMAGNA	6,53%	30.812.334,91	83.035.936,46
LAZIO	10,03%	47.356.666,58	127.621.135,11
LIGURIA	2,44%	11.516.259,81	31.035.084,50
LOMBARDIA	13,93%	65.750.774,22	177.191.281,53
MARCHE	2,46%	11.595.562,56	31.248.796,90
MOLISE	0,81%	3.801.349,16	10.244.228,12
PIEMONTE	6,86%	32.385.766,08	87.276.164,63
PUGLIA	6,34%	29.911.469,95	80.608.202,06
TOSCANA	5,87%	27.708.069,64	74.670.274,64
UMBRIA	1,69%	7.996.655,59	21.550.128,78
VENETO	5,20%	24.528.402,26	66.101.412,21
SICILIA	15,14%	71.444.206,08	192.534.469,50
SARDEGNA	6,25%	29.489.786,78	79.471.811,16
TOTALE	100,00%	472.006.280,67	1.272.006.280,67

Motivazione

La norma ha lo scopo di immettere liquidità nel sistema per ridurre le sofferenze di imprese e soggetti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione attraverso un ulteriore sblocco dei residui passivi in conto capitale degli EELL rispetto a quanto già contenuto nell'art. 1 del presente decreto.

A disposizione delle imprese che vantano crediti esigibili verso gli enti locali sarebbero disponibili in due anni ulteriori 2,012 miliardi per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili, con un incremento sui vincoli del Patto di stabilità per gli Enti locali, attualmente fissato a 5 miliardi, di poco più del 40% delle risorse messe a disposizione con il Decreto legge.

È stata, inoltre, prevista la copertura dei minori interessi attivi stimati negli effetti positivi tendenziali del provvedimento per il mancato utilizzo delle anticipazioni che in base al tasso del BTP 5 anni è di circa 16,5 milioni su 472 milioni a decorrere dal 2014 e di circa 43 milioni su 1272 milioni a decorrere dal 2015.

2. Deroga ai limiti di cui all'articolo 10 della legge 281/1970

Al comma 1, dell'art. 2 le parole “, *in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281,*” sono sostituite dalle seguenti parole “, *in deroga all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183*”.

Motivazione

È necessario estendere la deroga ai vincoli di indebitamento anche per gli enti per i quali vige la prescrizione gestionale di divieto di indebitamento di cui all'art. 32, comma 24, lettera b) della legge n. 183 del 2011.



3. Deroga ai vincoli di indebitamento di cui all'articolo 10 della legge 281/1970 anche per i debiti sanitari

All'inizio del comma 4, dell'art. 3 le parole "Le regioni trasmettono" sono sostituite con le seguenti "Le regioni, in deroga all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183 trasmettono".

Motivazione

È necessario estendere la deroga ai vincoli di indebitamento anche per i pagamenti sanitari in analogia a quanto previsto all'art. 2, c. 1, per i debiti diversi da quelli sanitari e finanziari.

4. Flessibilità dell'uso delle risorse per il cofinanziamento dei programmi comunitari

All'articolo 2, comma 9 sostituire le parole: "30 giugno" con le parole "31 luglio".

Motivazione

Lo spostamento del termine consente di avere una situazione più aggiornata della spesa relativa ai programmi comunitari ai fini della flessibilità dell'uso delle risorse.


5. Margini temporali

All'articolo 6, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: "entro il 30 giugno 2013" con le seguenti: "fino al 30 settembre 2013".

Punti di attenzione

Si auspica, al fine di evitare disparità di trattamento tra le regioni, che il governo si impegni a costruire le condizioni affinché siano possibili analoghe condizioni finanziarie alle regioni che dovessero accedere alla contrazione di prestiti già autorizzati per la realizzazione di investimenti.

Inoltre si auspica che l'erogazione dei crediti delle Regioni nei confronto dello Stato non subiscano rallentamenti derivanti dall'applicazione del presente decreto legge.



DECRETI DI RIPARTO REGIONI AI SENSI DELL'ART. 2 DEL DL 35/2013

	Richiesta Regione	ACCORDO - 90%	% della richiesta	PROPORZIONALE PURO - 90%	% della richiesta
ABRUZZO	499.957.590,90	275.560.108,84	55,12%	339.633.006,54	67,93%
BASILICATA	2.943.546.921,68	966.621.298,25	32,84%	1.999.620.986,07	67,93%
CAMPANIA	3.955.099.195,81	3.882.801.950,69	98,17%	2.686.792.350,98	67,93%
EMILIA	57.811.564,48	39.403.599,83	68,16%	39.272.761,96	67,93%
LIGURIA	37.515.201,97	23.376.766,42	62,31%	25.484.963,26	67,93%
LOMBARDIA	45.279.429,46	45.279.429,46	100,00%	30.759.386,48	67,93%
MARCHE	2.295.144.463,85	1.292.842.201,23	56,33%	1.559.145.873,36	67,93%
PIEMONTE	157.098.218,14	157.098.218,14	100,00%	106.720.532,14	67,93%
PUGLIA	607.324.873,92	517.016.427,14	85,13%	412.570.139,21	67,93%
TOSCANA	10.598.777.460,21	7.200.000.000,00	67,93%	7.200.000.000,00	67,93%
TOTALE					

ACCORDO CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEL 9 MAGGIO 2013	
	320.411.137,23
	1.689.721.079,72
	3.045.595.230,89
	39.312.013,32
	24.852.504,21
	35.115.399,37
	1.479.254.771,72
	121.833.837,94
	443.904.025,59
	7.200.000.000,00

Distribuzione delle risorse alle Regioni ai fini della copertura dell'emendamento per il pagamento di ulteriori 2,1 miliardi dei debiti di parte capitale a favore delle imprese da parte degli enti locali

CALABRIA	278.401.117,99
CAMPANIA	1.614.000.000,00
LAZIO	2.542.000.000,00
LIGURIA	46.918.622,93
MARCHE	21.594.021,41
MOLISE	30.511.319,08
PIEMONTE	1.231.000.000,00
TOSCANA	105.859.855,51
SICILIA	385.702.501,08
TOTALE	6.255.987.438,00



ACCANTONAMENTO 2013	6.255.987.438,00
ACCANTONAMENTO 2014	300.000.000,00
ACCANTONAMENTO 2014	500.000.000,00
RIDUZIONE EMENDAMENTO 2013	172.006.281,00
RIDUZIONE EMENDAMENTO 2014	772.006.281,00
FONDO SEZ. REGIONI	8.000.000.000,00